

## IN ITALIA IL DECRETO LEGGE “STADI” DIVENTA LEGGE

Por Maria Moroni

Abogada.Periodista.

Decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 194 del 22 agosto 2014), coordinato con la legge di conversione 17 ottobre 2014, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 ottobre 2014), recante: «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'Interno.»

### 1. Introduzione

Frode sportiva (art 1), D.a.spo. di gruppo (art 2), stop agevolazioni per i daspatis e sicurezza stadi a carico dei club (art 3), divieto delle trasferte - arresto differito - daspatis sorvegliati speciali - fondo di garanzia per le associazioni sportive (art 4), taser ai poliziotti (art 8) e immigrati (omissis) sono i temi fondamentali trattati nel Decreto Legge 22 agosto 2014 n. 119 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 ottobre 2014 n. 146.

Questo pacchetto di norme, approvato dal Parlamento italiano, ha lo scopo di sanzionare chi si rende protagonista di condotte illegali durante le competizioni sportive tentando di debellare, così, il ripetersi di gravi episodi di violenza e turbativa dell'ordine pubblico a causa di un tifo sportivo malsano e violento<sup>1</sup> e, al tempo stesso, di combattere il reiterare di reati finalizzati ad alterare i risultati delle medesime manifestazioni. E' stata, quindi, necessaria l'adozione di interventi urgenti per rafforzare la prevenzione di tali fatti e per inasprire il trattamento punitivo dei responsabili.

### 2. Nuove norme per la sicurezza in occasione di manifestazioni sportive

Lo sport italiano, in particolar modo il campionato di calcio italiano 2014/2015, inizia con le nuove regole, figlie del Decreto Legge cosiddetto “Stadi” e della successiva legge di conversione.

#### ***In cosa consistono le novità del “Decreto Stadi” ?***

Per mera correttezza espositiva si precisa che, oltre al IV Capo contenente le disposizioni finali, il decreto legge tratta anche altre materie nel II e III Capo: “protezione internazionale dei migranti” (dall'art. 5 all'art. 7) e disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell'Interno (art.8/9). La nostra attenzione, invece, è focalizzata al I Capo, quello relativo alle disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasioni di manifestazioni sportive e all'art. 8, comma 1 (1-bis) relativo all'introduzione della pistola Taser.

Analizzando nel dettaglio gli articoli del decreto “stadi”, nell'art. 1 (al punto a) la cornice edittale viene ridefinita rispetto a quanto previsto dall'art. 1 della precedente L. 13 dicembre 1989, n. 401<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Ennesimo caso tragico di tifo sportivo violento: il 3 maggio 2014, fuori lo stadio Olimpico (RM), prima della finale di Coppa Italia di calcio tra Napoli e Fiorentina, ci furono degli incidenti con il ferimento grave (con un colpo di pistola) di un tifoso partenopeo e del suo decesso dopo due mesi.

<sup>2</sup> L. 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive-scommesse e frode sportiva- totonero).

Il nuovo dettato normativo prevede l'inasprimento delle pene con la reclusione da un minimo di 2 anni ad un massimo di 6 anni e la multa da un minimo di 1.000.00 euro ad un massimo di 4.000.00 euro. Non si può più applicare la sola multa per i casi di lieve entità e la pena è sempre congiunta. Poiché il legislatore ha fissato una pena che nel limite massimo supera i 5 anni, sono ammesse le intercettazioni in fase investigativa (art. 266 c.p.p., lettera A) e sono consentite in astratto l'applicazione di tutte le misure coercitive, compresa la custodia cautelare in carcere (art. 280 c.p.p.). Anche il punto b) sostituisce quanto previsto precedentemente nell'art 1, comma 3, della L. 13 dicembre 1989 n. 401 e, quindi, ora chi compra o vende una partita rischierà fino ad un massimo di 9 anni di carcere perché, nel caso in cui il risultato è influente per concorsi pronostici e scommesse, la pena è aumentata fino alla metà e si applica anche la multa da E. 10.000,00 a 100.000,00 euro<sup>3</sup>.

Il successivo articolo del già citato Decreto Stadi, nel comma 1, aggiunge un ulteriore elenco di reati a quelli già previsti nell'art. 6 della L. 401/1989 inerenti sempre alla pericolosità del soggetto in situazioni di violenza che potrebbero prodursi negli stadi. Negli impianti sportivi è vietata l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli, di altre scritte o immagini (es. scritte nelle magliette) che incitano alla violenza o contengano ingiurie o minacce<sup>4</sup>.

Sono sanzionate anche le condotte di cui ai delitti contro l'ordine pubblico e quelli di comune pericolo mediante violenza<sup>5</sup> e quelli previsti dall'art 380<sup>6</sup>, comma 2, lettera f e h del c.p.p. .

Importanti novità riguardano il D.a.Spo., acronimo di "divieto di accedere alle manifestazioni sportive"<sup>7</sup>, perché ora è stato aggiunto il D.a.spo. di gruppo. Non è più sufficiente il troppo leggero (si fa per dire) D.a.spo., ovvero la misura interdittiva atipica che limita la libertà di circolazione del tifoso, in occasione delle partite di calcio, vietandogli l'ingresso allo stadio e a tutti quei luoghi interessati dalla competizione sportiva, ma anche a tutte quelle manifestazioni sportive laddove siano presenti gruppi di tifoserie organizzate (cd. Ultras). Il nuovo provvedimento vieta la partecipazione a manifestazioni sportive a tutti coloro che si rendono colpevoli di episodi di violenza, singola o di gruppo, in occasione di eventi sportivi<sup>8</sup>.

Sono stati introdotti il D.a.spo. anticipato, il requisito dell'evidenza e l'introduzione delle condotte commesse all'estero e quelle sia singole che di gruppo. Gli episodi, ai quali la condotta era finalizzata a partecipare, potevano essere di violenza, di minaccia o di intimidazione tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico. La scelta contenuta nel decreto era quindi quella di anticipare e allargare le possibilità di intervento, ma nello stesso tempo

<sup>3</sup> Questa è una circostanza aggravante ad effetto speciale.

<sup>4</sup> Art 2-bis D.L.8 febbraio 2007 n. 8, convertito in L. 4 aprile 2007 n. 41 (Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce): (...) Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto e' punita con l'arresto da 3 mesi a 1 anno.

<sup>5</sup> Capo I, libro II, titolo V (dall'art. 414 c.p. all'art. 421 c.p.) e titolo VI (dall'art. 422 c.p. all'art. 437 c.p.) del c.p. . Nonché altri delitti gravi come ad es. rapina, estorsione, detenzione di esplosivi, spaccio di droga.

<sup>6</sup> Art. 380 c.p.p. (Arresto obbligatorio in flagranza): lettera f) "delitto di rapina previsto dall'art. 628 c.p. e di estorsione previsto dall'art. 629 c.p."; lettera h) "delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope (...)".

<sup>7</sup> Statuito nell'art. 6 L. 13 dicembre 1989 n. 404 e successive modifiche fino al D.L. 8 febbraio 2007, n. 8 (Decreto Amato) convertito con L. 4 aprile del 2007 n. 4, modifica avvenuta dopo l'omicidio a Catania dell'Ispettore della Polizia di Stato Filippo Raciti.

<sup>8</sup> Art. 2 D.L 22 agosto 2014 n. 119 estende il provvedimento del D.a.spo. anche per chi "sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico (...)".

di rendere più precisi i requisiti in base ai quali il divieto potesse essere emesso nei confronti di chi non aveva ancora commesso atti di violenza, ma si era posto nelle condizioni di parteciparvi. Il giudizio, quindi, si deve basare su “elementi di fatto”, anche se il soggetto non doveva aver necessariamente partecipato a un episodio di violenza, ma tenuto anche solo una condotta finalizzata a parteciparvi. Sarà, poi, il Questore a disporre il divieto (Daspo) nei confronti di chi risulta aver tenuto tale condotta. Importante sottolineare la locuzione “risulta” perché, grazie ad essa, non sarà necessaria una prova specifica e diretta, ma saranno sufficienti elementi indiziari seppure univoci della pericolosità del soggetto. Con la legge di conversione 17 ottobre 2014 n. 146, il legislatore aggiunge l'avverbio “evidentemente” e quindi, sulla base di elementi di fatto, la condotta deve essere (evidentemente) finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza. Il requisito dell'evidenza impedirà di applicare il divieto laddove le condotte non si mostreranno del tutto univoche e precise nella loro concreta e obiettiva proiezione verso gli episodi di violenza.

Il legislatore ha poi aggiunto una regola di competenza per individuare il Questore che può emettere il D.a.spo. sulla base delle condotte tenute all'estero: “il divieto per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente, è disposto dal Questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura”. I fatti commessi all'estero possono giustificare il D.a.spo. se sono stati formalmente accertati dall'autorità straniera competente e non quando siano stati appresi dall'autorità di polizia italiana, magari attraverso autonome investigazioni svolte in territorio italiano. Anche se la formula è generica, il legislatore non richiede un accertamento giurisdizionale né tantomeno una Sentenza straniera passata in giudicato, ma occorrerà un atto ufficiale anche solo delle autorità amministrative o di polizia che contengano la descrizione precisa dei fatti e delle modalità investigative con le quali sono stati ricostruiti.

Novità anche per le competenze del Giudice per le Indagini Preliminari perché nel giudizio di convalida il GIP non deve solo limitarsi a convalidare o non convalidare il provvedimento del Questore, ma può anche modificarne le prescrizioni<sup>9</sup>. Il procedimento di convalida si attiva quando con il provvedimento del Questore viene imposta la prescrizione di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si disputano le competizioni per le quali è stato emesso il divieto. Il Questore trasmette il provvedimento al Pubblico Ministero che entro 48 ore chiede la convalida al Gip che, a sua volta, deve decidere entro le successive 48 ore. Dinanzi al Gip si può attivare un contraddittorio meramente cartolare e la convalida viene concessa se ricorrono i presupposti dell'art. 6, comma 1 della già citata L. 401/1989.

In passato, se il Gip non riteneva né adeguato, né proporzionato il numero e le caratteristiche degli obblighi imposti dal Questore poteva solo non convalidare il provvedimento che così diventava integralmente inefficace. Ora, invece, le possibilità di modificare le prescrizioni toglie ogni dibattito circa i limiti dell'intervento giurisdizionale sul provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il Gip potrà apportare modifiche solo in senso più favorevole al destinatario delle prescrizioni.

A cambiare sono anche le pene irrogate in tema di D.a.Spo. e D.a.Spo. reiterato: non saranno inferiori ai 3 anni di diffida (ove è accertata una partecipazione attiva del singolo) e in caso di

<sup>9</sup> Aggiunte nell'art. 6, comma 3, della L. 401/1989.



recidività, da un minimo di 5 ad un massimo di 8 anni di diffida (con obbligo di presentarsi al commissariato di Polizia), mentre nell'ipotesi ordinaria la durata del D.a.Spo. non può essere inferiore a 1 anno e superiore a 5 anni. Se violato, il Questore potrà anche aumentare la durata del D.a.spo. già in corso di esecuzione aumentandolo fino a 8 anni. L'intento è quello di sanzionare la violazione del divieto non con l'applicazione di un'altro divieto, ma con l'aumento di durata dello stesso provvedimento<sup>10</sup>.

In caso di riabilitazione del daspato<sup>11</sup>, il nuovo Decreto Legge Stadi prevede che “decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1, l'interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione è richiesta al Questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al Questore che ha disposto l'ultimo di questi ed è concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta<sup>12</sup>, anche in occasione di manifestazioni sportive.”<sup>13</sup>

Passando alla trattazione dell'art 3, si è modificato il D.L. 8/2007 (misura per la sicurezza degli impianti sportivi) convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2007 n. 41.

Ai minori di 14 anni non si applicano le restrittive regole di accesso alle competizioni sportive con la stretta correlazione tra titolo di accesso e documento di identità<sup>14</sup>; oltre al divieto di introdurre o esporre striscioni e cartelli, è stato aggiunto anche quello di scritte o immagini (es. scritte nelle magliette) che incitano alla violenza o contengano ingiurie o minacce<sup>15</sup>;

è previsto il divieto per le società sportive di stipulare e corrispondere, in qualsiasi forma diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi titoli<sup>16</sup>.

La tanto criticata novità riguarda la sicurezza degli stadi a carico dei club di calcio perché dovranno contribuire ai costi della sicurezza in proporzione ai biglietti venduti<sup>17</sup>.

Nello specifico, la legge di conversione ha statuito che le società sportive dovranno versare una quota non inferiore all'1% e non superiore al 3% degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi che sarà destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi e, in particolare, per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze di Polizia. La legge rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di stabilire i criteri, i termini e le modalità di versamento di queste somme da parte delle società professionistiche e per la determinazione della

<sup>10</sup> Deve ritenersi che anche in assenza di esplicita indicazione, tale impedimento del divieto con prescrizione debba, al pari del provvedimento nuovo, essere sottoposto alla convalida del GIP.

<sup>11</sup> Aggiunto nel comma 8-bis dell'art. 6 L. 401/1989.

<sup>12</sup> La buona condotta deve riguardare un comportamento più complessivo di osservanza della legge e delle regole del vivere civile e non solo in occasione delle manifestazioni sportive.

<sup>13</sup> Art 2, Punto 2/ C, D.L. Stadi.

<sup>14</sup> Art. 1 D.L. 8 feb 2007 n. 8.

<sup>15</sup> Art 2 bis D.L. 8 feb 2007 n. 8.

<sup>16</sup> Art. 8 D.L. 8/2007.

<sup>17</sup> Art 9 D.L. n. 8/2007 (Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio).

percentuale da applicare di volta in volta (nella forbice tra l'1% e il 3%), anche tenendo conto del diverso livello professionistico.

Il successivo art. 4 prevede ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive tra i quali il divieto di trasferta, l'arresto in flagranza differita (48 ore), i "daspati" sorvegliati speciali e il fondo di garanzia per le associazioni sportive.

"Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il Ministro dell'Interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, può disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni (...)"<sup>18</sup>.

Questo singolare provvedimento, di competenza esclusiva del Ministro dell'Interno e relativo specificatamente alle competizioni riguardanti il gioco del calcio, prevede il divieto di trasferta per uno o due campionati nel caso di gravi episodi di violenza chiudendo il settore ospiti e vietando la vendita di biglietti ai tifosi che risiedono nella provincia della squadra avversaria in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

L'arresto facoltativo in flagranza differita<sup>19</sup> (48 ore) viene esteso anche all'ipotesi di reato di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge riguardante le misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa<sup>20</sup> e, quindi, è punita la condotta di chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi lo scopo di incitare all'odio e alla discriminazione razziale. E' stato previsto che gli effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive statuiti dall'art. 8 L. n. 401/1989 può essere applicato anche per il reato di istigazione (con intonazioni di cori) alla discriminazione razziale, etnica e religiosa.

I daspati diventano dei sorvegliati speciali perché, in base a quanto aggiunto nel punto 2 dell'articolo in questione<sup>21</sup>, sono soggetti che, per il loro comportamento, debbono ritenersi dedite alla commissione di reati mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.

Si può parlare di pericolosità sociale quando la partecipazione è accertata in più occasioni alla manifestazioni violente oppure dalla reiterata applicazione nei loro confronti del divieto del Daspo. Dal Tribunale i cosiddetti daspati recidivi e gli ultrà pericolosi (al pari dei mafiosi e terroristi) potranno essere sottoposti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, integrata, se necessario, da altre misure di prevenzione quali il divieto o l'obbligo di soggiorno.

Ultimo punto dell'articolo sin qui trattato prevede il Fondo di garanzia per le associazioni sportive<sup>22</sup>, ovvero il Fondo per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento o acquisto di impianti sportivi.

Le novità previste riguardano art 90, comma 13 e 14, della L. 27 dicembre 2002 n. 289: è stabilito genericamente che "al Fondo, il quale può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria,

<sup>18</sup> Art 4 D.L. Stadi aggiunge l'art.7-bis 1 (ulteriori novità alla L. 13 dicembre 1989 n. 401).

<sup>19</sup> L'art 4, comma 1, lettera b del Decreto Legge Stadi.

<sup>20</sup> D.L. 26 aprile 1993 n. 122 coordinato con la L. di conversione 25 giugno 1993 n. 205.

<sup>21</sup> Previsto nell'art 4 D.L. Stadi e aggiunto alla lettera "i" dell'articolo 4 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 (codice antimafia).

<sup>22</sup> È uno speciale Fondo di garanzia istituito dalla L. 27 dicembre 2002 n. 289 presso l'istituto per il credito sportivo è stato riveduto dalla L. di conversione in questione.

possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici”, mentre il successivo comma 14 si inserisce quale regola generale prevedendo l'amministrazione in gestione separata del Fondo da parte dell'istituto per il credito sportivo.

Infine, la legge di conversione aggiunge all'art 8 del Decreto Stadi il comma 1-bis che prevede, in via sperimentale, la dotazione della pistola elettrica Taser alla Polizia di Stato.

L'uso dovrà avvenire con le necessarie cautele per le salute e secondo principi di precauzione.

### **3. Primo caso di Daspo di gruppo: il caso Frosinone/Bari**

Per la prima volta, in Italia, si è applicato il D.a.spo. di gruppo in occasione della partita di calcio di serie B tra Frosinone e Bari disputata sabato 13 settembre 2014.

Il provvedimento è stato applicato ai 52 tifosi del Bari che, andati in trasferta a Frosinone a bordo di un pullman, soltanto alcuni di loro, dopo la partita hanno invaso l'autostrada A1 Roma-Napoli bloccando la circolazione e tagliando le reti di protezione per raggiungere una strada parallela con lo scopo di aggredire una vettura di due tifosi del Frosinone con a bordo padre e figlio. Tutti i 52 tifosi baresi presenti nel pullman sono stati portati in caserma, identificati e per loro è stato disposto il D.a.spo. di gruppo.

Per loro le accuse sono interruzione di pubblico servizio, danneggiamento aggravato della recinzione autostradale, lancio pericoloso di oggetti e lesioni a pubblico ufficiale.

Il provvedimento colpisce tutti i tifosi del Bari presenti in quel momento sulla scena, senza distinzione alcuna tra il vero responsabile e tutti gli altri.

I tifosi baresi hanno presentato ricorso e il 9 gennaio 2015 il Tar Lazio, Sezione di Latina, ha accolto il ricorso per 23 di loro stabilendo che il provvedimento è sospeso fino al prossimo 16 aprile 2015 quando poi la questione sarà discussa nel merito.

I giudici amministrativi della Sezione di Latina del Tar Lazio hanno accolto le argomentazioni del legale, che al ricorso aveva allegato l'archiviazione del caso disposta dal Tribunale di Frosinone per inconsistenza di prove specifiche a carico dei tifosi che erano a bordo del pullman bloccato da agenti della Digos subito dopo gli episodi avvenuti in autostrada.

### **4. Conclusioni**

Se da un lato il Parlamento Italiano ha sentito la necessità di creare il D.a.spo. di gruppo per inasprire le sanzioni a causa del ripetersi di gravi episodi di violenza e turbativa dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive<sup>23</sup>, dall'altro questo tipo di provvedimento ha suscitato, fin da subito, dubbi di costituzionalità dato che il rischio è quello di andare a punire tutti indistintamente, colpevoli e non. L'art. 27 della Costituzione Italiana statuisce che la responsabilità debba essere esclusivamente personale<sup>24</sup> e, di conseguenza, il rischio di questo provvedimento è che

---

<sup>23</sup> Come conseguenza dei gravi disordini causati il 19 febbraio 2015 a Roma dagli ultras del Feyenoord Rotterdam (Paesi bassi) in occasione della partita di calcio presso lo stadio Olimpico (RM) tra Roma-Feyenoord (partita di andata dei 16° Europa League), il Ministro dell'Interno Angelino Alfano propone un Daspo europeo per i tifosi violenti.

<sup>24</sup> Art. 27 Cost. Ita. : “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c. 4]. Non è ammessa la pena di morte.”



un tifoso, solo per essersi trovato insieme ad altri protagonisti di atti violenti, subisca il provvedimento del D.a.spo. di gruppo.

Un'altra novità tanto contestata riguarda l'uso della Taser.

La pistola elettrica verrà sperimentata negli stadi come strumento in dotazione alla Polizia di Stato, ma il problema non è tanto la preparazione del funzionario quanto piuttosto chi la subirà perché l'agente non potrà sapere se chi sta per essere colpito dalla scarica elettrica ha problemi di salute, come ad esempio problemi di cuore se affetto da altre patologie che potrebbero portarlo alla morte e, quindi, come stabilire il voltaggio giusto?

Il 30 settembre 2014, Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, ha dichiarato:

*"Apparentemente, queste pistole sembrano avere tutti i vantaggi: facili da usare, efficaci e risolutive in situazioni complicate, tanto nei confronti di persone recalcitranti all'arresto quanto di prigionieri in rivolta o di folle aggressive. In più, portano con sé quella definizione rassicurante di 'armi meno che letali' o 'non letali'. Nel Nord America (Usa e Canada), dal 2001, il numero dei morti 'taserizzati' è di almeno 864. Nel 90 per cento dei casi, le vittime erano disarmate. Gli studi medici a disposizione sono concordi nel ritenere che l'uso delle Taser abbia avuto conseguenze mortali su soggetti con disturbi cardiaci o le cui funzioni, nel momento in cui erano stati colpiti dalla Taser, erano compromesse da alcool o droga o, ancora, che erano sotto sforzo, ad esempio al termine di una colluttazione o di una corsa. Altro fattore di preoccupazione è la facilità con cui la Taser può rilasciare scariche multiple, che possono danneggiare anche irreversibilmente il cuore o il sistema respiratorio. Prima di mettere a disposizione delle forze di polizia questo tipo di arma andrebbe effettuato uno studio sui rischi di violazioni dei diritti umani a seguito del suo impiego e andrebbe garantita una formazione specifica e approfondita per gli operatori che ne venissero dotati. Ma anche se venissero soddisfatte queste due richieste, il rischio di violazioni dei diritti umani non verrebbe affatto azzerato."*

Al netto di quanto detto, non resta che attendere cosa succederà.